

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VALARINO

LARINO nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti..... (3) ed i

Sig. SPECCHIA Ferdinando

fu Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/C al 7° lotto
Casa Popolari in Ostuni - Via Pisanelli

Durata della locazione: 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 7.020.= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì 25 AGO/1956

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. foglio registro ed esatte lire 190

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in OSTUNI alla Via TAMBURINI, 12 - L. M. 7 C.P.
N. _____ Scala C Int. 6 Vani utili N. 3 ed accessori 2 Vani legali N. 5

Concessionario: Sig. SPEICCHIA Ferdinando

Contratto di cessione in data _____ N. _____ di repertorio _____

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 2.362.500

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 708.750

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 16.12.1955 = 37. L. 70.875

Costo di cessione L. 779.625

Eventuali anticipi L. 1.582.875

Differenza definitiva da scontare L. 1.582.875

Periodo di ammortamento anni 6

Tasso 5 %.

Rata annua 1.582.875 x 0,19701747 L. 311.854

Rata mensile 311.854 x L. 25.988

Decorrenza dal 1-1-1968 al 1-1-1974

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26.2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 25.988

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 465

2) canone acqua mensile L. 800

3) illuminazione scale e cortili L. 200

4) ~~spese di esercizio ascensore e autoelevatore ecc.~~ L. 2500

4) Per manutenzione della Stabile

TOTALE L. 3.965

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(3) Dimora di ciascuno.

(4) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(5) Hanno avuto oppure avranno.

(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(7) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. SPECCHIA Ferdinando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 127 Agosto 19 60

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallerino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1960 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l' sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SPECCHIA Ferdinando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 7.030 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 24 AGO 1959 19 al N. 447

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cento di cent

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giov. Catassa

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. *Greco Ferdinando*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4020 mensili anticipate. 84.400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1153

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *duecento e 400*

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Castmiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. Specet's Ferdinando

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 5

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6/c del 1° Lott
di case popolari nel Comune di Orturi

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 4.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(F. 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. SPECCHIA FERDINANDO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/6 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

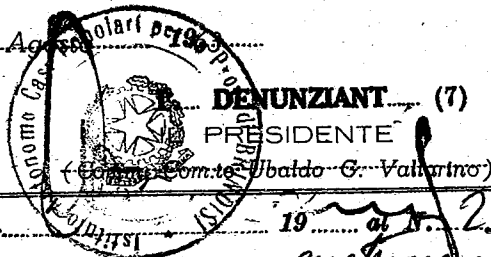
Corrispettivi pattuiti : L. 706 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



Registrata la presente denuncia, addì 19 agosto 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963



(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Palumbo)

Giovanni Palumbo

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ed il

Sig. SPECCHIA FERDINANDO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7076 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento dell'art. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



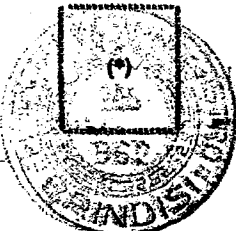
I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2553

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



384936

UFFICIO DI CONCILIAZIONE

OSTUNI

CRONOLOGICO N.246

VERBALE DI CAUSA

Udienza del ventitre luglio millenovecentocin-
quantacinque, tenuta dal Conciliatore della Città
di Ostuni, Dottor Giuseppe Roma, assistito dal
Cancelliere Signor Giovane Luigi nella causa

VERTEENTE

TRA

S P E C C H I A Concetta fu Francesco, do-
miciliata e residente in Ostuni, attrice rappresen-
tata in giudizio dal Dottor Francesco Asciano con
mandato del diciotto luglio millenovecentocinquan-
tescinque a margine dell'originale atto di citazio-
ne.

CONTRO

S P E C C H I A Ferdinando fu Francesco, pu-
re domiciliato e residente in Ostuni, convenuto
comparso in giudizio di persona.

Il procuratore dell'attrice si riporta allo
atto di comodato notificato al convenuto Specchia
Ferdinando fu Francesco il diciannove luglio mil-
lenovecentocinquantacinque per l'immediato rila-

seio della casa sita in abitato della Città di Ostuni alla Via Cairolì civico 46, e ne chiede la convalida.- Dichiarò che l'attrice ,Specchia Concetta fu Francesco, proprietaria della predetta casa, la concesse graziosamente a suo fratello Specchia Ferdinando senza alcuna determinazione di tempo, ma adesso, per ragioni personali, ha bisogno urgente di riavere la libera disponibilità dell'immobile predetto.-

Il convenuto Specchia Ferdinando, comparso in giudizio di persona, non si oppone alla convalida dell'atto intimatogli e riconosce che sua sorella ha bisogno della casa da lui attualmente abitata.-

IL CONCILIATORE

della Città di Ostuni, Dottor Giuseppe Roma;

Letto l'atto introduttivo notificato il diciannove luglio millenovecentocinquantacinque;

Visto che il convenuto Specchia Ferdinando non si è opposto alla convalida dell'atto di comodato intimatogli;

Ritenuta la propria competenza;

CONVALIDA

il predetto atto notificato il 19 luglio 1955 e

ORDINA

al Cancelliere di apparire, in calce allo stesso, la
formula esecutiva.-

L.c.s.

IL CONCILIATORE

F.to Dott. Giuseppe Roma

IL CANCELLIERE

F.to Giovane

Per copia conforme che si rilascia a richiesta
urgente del Dottor Francesco Asciano e per conto
e nell'interesse dell'attrice Specchia Concetta.-

Ostuni, 24 luglio 1955.-

IL CANCELLIERE

F.to Giovane

Collazionata ed autenticata per notifica.-

Ostuni, 24 luglio 1955.-



IL CANCELLIERE

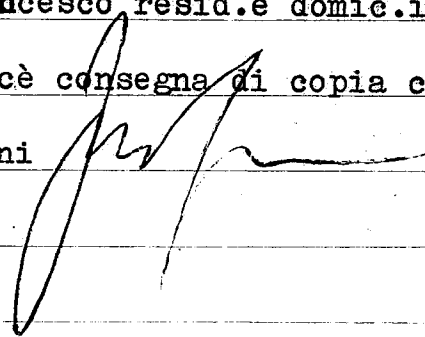
A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Giovane", written over the printed name of the cancelliere.

Ostuni 24 luglio 1955

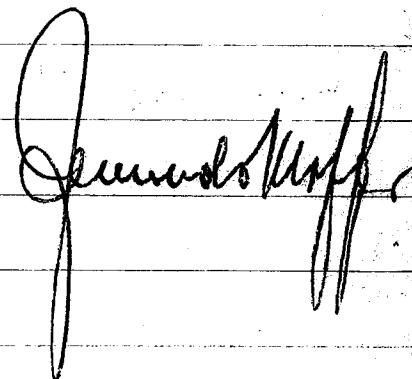
A richiesta del Dott. Francesco Asciano, procuratore
di Specchia Concetta fu Francesco, resid. e domic. come
in atti, io sottoscritto Usciere della Conciliazione
di Ostuni ove per la carica risiedo, ho notificato
copia di quanto innanzi a Specchia Ferdinando fu

1.188 9

Francesco resid.e domic.in Ostuni via Cairoli n°46,
mercè consegna di copia enforme all'originale a
mani



1.188 10.



h

Copia



UFFICIO DI CONCILIAZIONE

OSTUNI

Cronologico N.246

Estratto dal suo originale esistente nello
Archivio della Cancelleria della Conciliazione della
Città di Ostuni.-

ATTO DI CITAZIONE

Il Dottor Francesco Asciano, quale procuratore
in giudizio per mandato a margine del presente
atto di SPECCHIA CONCETTA fu Francesco, residen-
te innOstuni e quivi elettivamente domiciliata pres-
so lo studio di esso procuratore in Piazza della
Libertà, N.19,

premesso

che la Signorina Specchia Concetta fu Francesco
è proprietaria di una casa di abitazione sita in
Ostuni a Via Cairoli civico 46 nella quale trova-
si allogata graziosamente e senza alcuna determi-
nazione di tempo suo fratello Specchia Ferdinando;

che avendo essa comodante bisogno, per ragioni
personali, di riavere la disponibilità dell'immo-
bile, per cui con il presente atto ne chiede la re-
stituzione al comodatario;

che l'annuo fitto presunto non può superare le

annue £.10.000;

tutto ciò premesso, il Dottor Francesco Asciano,
nell'assunta qualità,

INTIMA

a SPECCHIA Ferdinando fu Francesco, residente in
Ostuni, di voler rilasciare immediatamente, a nor-
ma dell'art.1810 c.c., o quanto meno a 10 agosto
corrente anno la casa di abitazione di cui innanzi
e, per tale effetto,

CITA

lo stesso SPECCHIA Ferdinando a comparire avanti
il Signor Conciliatore di Ostuni all'udienza del
ventitre luglio millenovecentocinquantaquattro, ore
quindici con la continuazione, per ivi sentirsi
ordinare il rilascio dell'immobile innanzi speci-
ficato nel termine di cui sopra e condannare, con
sentenza munita di clausole di provvisoria esecu-
zione, anche alle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio in caso di opposizione, invitando
esso Specchia a costituirsi in giudizio nei mo-
di e termini di legge.

Salvezze e riserve illimitate.-

Ostuni, li 18 luglio 1955.-

F.to Dott. Francesco Asciano

Delega per essere rappresentato nel presente

~~giudizio~~

giudizio il Dottor Francesco Asciano conferendo-
gli ogni facoltà come per legge.--

Ostuni, 18 luglio 1955.--

F.to Specchia Concetta

E' autografa - F.to Dott. Francesco Asciano

ATTO DI NOTIFICA

L'anno millenovecentocinquantacinque, il gior-
no diciannove luglio in Ostuni.

Richiesto dal Dottor Francesco Asciano, quale
procuratore a lite di Specchia Concetta fu Fran-
cesco, residente in Ostuni ed elettivamente quivi
domiciliata presso esso procuratore, io sottoscrit-
to Usciere della Conciliazione di Ostuni, ho noti-
ficato a Specchia Ferdinando fu Francesco, residen-
te in Ostuni, copia conforme dell'atto di citazione
innanzi trascritta, mercé consegna nel suo domi-
cilio a Via Cairoli, 46 a mani proprie.--

LM USCIERE DELLA CONCILIAZIONE

F.to Fernando Maffei

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari
che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di met-
tere in esecuzione il presente titolo; al Ministe-
ro Pubblico di darvi assistenza; a tutti i Coman-

danti ed Ufficiali della forza pubblica di concor-
rervi quando ne siano legalmente richiesti.-

Ciò in esecuzione dell'ordinanza emessa in da-
ta odierna da questo Signor Giudice Conciliatore.-

Ostuni, 23 luglio 1955.-

IL CANCELLIERE F.to Giovane

Per copia conforme che si rilascia in forma ese-
cutiva a richiesta urgente del Dottor Francesco
Asciano e per conto e nell'interesse dell'attrice
Specchia Concetta.-

Ostuni, 24 luglio 1955.-

IL CANCELLIERE F.to Giovane

Collazionata ed autenticata per notifica.-

Ostuni, 24 luglio 1955.-



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Ostuni ²⁴ luglio 1955

A richiesta del Dott. Francesco Asciano, procuratore
di Specchia Concetta fu Francesco resid. e domic. co-
me in atti, io sottoscritto Usciere della Conciliazione
di Ostuni ove per la carica risiedo, ho notificato
copia di quanto innanzi a Specchia Ferdinando fu
Francesco, reside e domic. in Ostuni via Cairoli n° 46

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
consegna di copia conforme *[Handwritten signature]*

U. 189 P

Quarta 100



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che

figlio di

nacque in

del mese di

e della

, il giorno

dell'anno

Rilasciato in carta libera per richiesta del (1)

Li 20-7-955

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

IL RICHIEDENTE

Sig. Procuratore della Repubblica

Visto: per l'autenticazione della firma del Sig

(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.



IL SINDACO

Tribunale Civile e Penale di

CERTIFICATO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:



RACCOMANDATA

27/7/55
[Signature]

L

13

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Della Prov. di BRINDISI

Il sott. SPECCHIA FERDINANDO fu Francesco nato il 30.

Ogosto 1913. Ostuni abiatnte in via Cairoli 46. presenta
domanda tendente ad ottenere, un appartamento di case
popoàari in Ostuni di prossima assegnazione.

Il sott. fa presente di essere uno sfrattato non
solo, ma che da anni continua ad insistere presso
codesto Istituto affinché le venga assegnato una casa.

Fiducioso di vedere accolta la sua richiesta porge

Rispettosi Ossequi.

Ostuni 27.7.55.

[Signature]

- ✓ 1. Sentenza di Sfratto
- ✓ 2. Stato di Famiglia
- ✓ 3. Certificato penale
- ✓ 4. Certificato di residenza
- ✓ 5. Dichiarazione attestante che abita da oltre due anni,
nella abitazione di via Cairoli
- ✓ 6. Assegno di lire 500. non trasferibile
- ✓ 7. Dichiarazione del rapporto di lavoro.
- ✓ 8. Certificato delle imposte, che legge a tergo stato di
famiglia. (Reddito Termini L. 426,34)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

.24/233 di Prot.

Brindisi, li 7/11/1955

.sposta al foglio n.24124 del 9 settembre u.s.

OGGETTO: Esito informazioni - Assegnazione alloggi popolari in Ostuni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un alloggi
alle case popolari a riscatto costruito in Ostuni.

SPECCHIA FERDINANDO FU FRANCESCO - Impiegato privato sindacalista. Pos-
siede un appezzamento di terreno alla contrada Badessa. La famiglia si
compone dai coniugi e un figlio. Abita l'attuale cava da circa 9 anni ed
è composta da un ingresso, un vano e uno stanzino, piccola cucina, acqua
e gabinetto. E' persona comprensibile. Solvibile e di buona condotta in
genere.-

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE
(f.to Rodighiero Severino)

BRINDISI li 7/11/1955

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO DELL'I.A.C.P.
(Avv. Vincenzo Palma)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 955

RACCOMANDATA

Brindisi li 15 NOV. 1955

Uff. Rag.

Al Sig.

Via

Spicchia Tersitana di Fr.
Caroli N. 46
Ostuni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Pissinelli, lotto 7... scala C... interno 6...

Detto alloggio è composto di vani utili 2... oltre gli accessori equivalente a vani legali 5,20...

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 31.940, come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10/11</u> al <u>10/12/55</u>	
£. <u>1.350</u> vano x vani <u>5,20</u>	£. <u>7.020</u>
b) canone consumo acqua normale	£. 450=
c) contributo nelle spese di illuminazione scale	£. 50=
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£. <u>23.205</u>
e) deposito spese contrattuali	£. 1.000=
f) I.G.E. 3% su a)	£. <u>215</u>
TOTALE	£. <u>31.940</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 20 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

999 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. SPECCHIA Ferdinando
Lotto 7^o Scala C Int. 1
Via Pinnelli

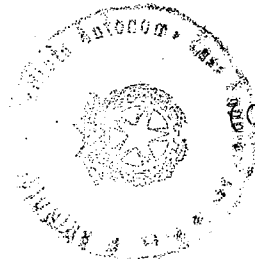
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.10⁰⁰, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7271

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Spacchia Ferdinando

Lotto 7° Scala e Int. 6

Via Gianelli

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5,30 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.939 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>5,30</u> £ .	<u>7.076</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>213</u>
	<u>7.939</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 8417

11. 29 OTT. 1991

RACCOMANDATA

OGGETTO: Rinuncia dell'I.A.C.P. all'esercizio di diritto di prelazione
di cui all'art. 28 della Legge 513/1977.

-AL SIG. SPECCHIA FERDINANDO
Contrada Lamie di Olimpia
Via delle Ginestre, 63
FASANO(Brindisi)

In risposta alla Sua lettera del 23-12-1991 relativa all'oggetto, si comunica che ai sensi della deliberazione consiliare n. 7845 del 2-12-1991, la S.V. può avvalersi di quanto previsto dallo art. 28 comma 9° della Legge 513/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

GR/RU

Racc. con Riciclator di
Ritorno

WAL
S. L. M. P.

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Specchia Ferdinando nato in Ostuni il 3 0-08-913
residente in Fsano(Br) alla Cont.Lamie di Olimpia viale delle
Ginestre, 63 C.Fi.cale SPC FDNI3M30GI87J.

premessò

che con atto con sottoscrizione autenticata dal Notaio Bruno
Roma Cafaro di Cisternino in data 30-II-1981, reg.to in Ostuni
il 7-12-1981 al n.501 il sottoscritto ha acquistato dall'Isti-
tuto Case Popolari di Brindisi l'alloggio popolare sito nel
Comune di Ostuni, alla via F. Tamborrino, n°12, già c.da Ma-
landrino sn. lotto VII scala C, piano 2-, interno 6, composto
di 3 vani utili ed accessori; oltre la quota e l'uso in comune
delle cose indivisi; rilevato in catasto alla Partita 6346, Fg.
89, Part. 323/6; che il sottoscritto acquirente si impegnava a
pagare il prezzo di vendita in lire. L.653.750 in n.36 rate
mensili costanti posticipati delle importo di lire 50.606.

cadauna, da corrispondere entro il Primo e non oltre il 5
giorno di ogni mese a partire dal Dicembre 1981 a fine No-
vembre 1984. Tanto premesso il sottoscritto Specchia Ferdi-
nando ai sensi dello art.4 dei patti convenuti nel citato
rogito Cafari 30. II.1981, comunica ai sensi e conle moda-
lità prevista dall'art.28 della legge 8.8.1977. n.513, che

intende alienare ~~del~~ tale alloggio. % % % % % % % % % % % %
Tanto comunica ad ogni effetto di legge.

Ostuni, 19-Dicembre 1991

SPECCHIA FERDINANDO

Specchia Ferdinando

12548

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N. 12476

li, 20

**SERVIZIO AFFARI
LEGALI E U TENZA**

-AL NOTAIO DR. BRUNO CAFARO

Via G. Bruno, n. 24

B R I N D I S I

e p.c.

-AL SIG. SPECCHIA FERDINANDO

Via F. Tamborrino, 12

O S T U N I

**OGGETTO: Atto di consenso a cancellazione d'ipoteca legale per l'alloggio popolare sito in Ostuni - Lot to 7° - Sc/C - Int. 6 - Via F. Tam
borrino, n. 12 -**

Si prega la S.V. di voler provvedere a quanto occorrente per la cancellazione d'ipoteca legale gravante sull'alloggio indicato in oggetto, poichè l'assegnatario in indirizzo ha pagato per intero il prezzo di cessione.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di compravendita stipulato a mezzo della S.V. stessa in data 30-11-1981 - rep. 7047/1846 e registrato in Ostuni il 7-12-1981 - al n. 501 - vol. 1° - mod. 2°

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)**

On. Re Istituto Autonomo CASE POPOLARI
per la provincia di Brindisi
Via Casimiro 27

72100 BRINDISI

AME

R

Oggetto: Cancellazione di ipoteca su alloggio popolare sito in Ostuni alla
Via F. Bombonino 12 lotto VII° se. C piano 2° scala e p. 2°
(acquistato con le modalità dell'art. 28 L. 8-8-1977 n. 513)

Il sottoscritto Spezzia Ferdinando n. Ostuni 30/8/13 e residente in Fasano
allor via Delle Ginestre s.n., con la presente

CHIEDE

che venga cancellata l'ipoteca sull'immobile in oggetto iscritta con
atto del Not. Lepore del 30.11.81 reg.to Ostuni 7.12.81 al n. 501
Brindisi li 6.12.81

con osservazioni

Ferdinando Spezzia

Si prega inviare la pratica al Notaro CAFARO

Effettuato riscatto contabile

Risultano pagate per intero le quote
di riscatto per L. 50.505 x 36 MESI

12/12

E' in regola con le quote di ammu/ni
alle date del 31-12-85 - ~~2000~~ (dal 1-1-86 esbu. autonomo)

BR. 20-12-81

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto SPECCHIA Ferdinando, nato in Ostuni
il 30 agosto 1913, residente in Fasano alla via
contrada Lamie di Olimpia - via Delle Ginestre -
con la presente :

premesso

che con atto con sottoscrizione autenticata dal notaio
Bruno Romano Cafaro di Cisternino in data 30.11.1981,
reg.to in Ostuni il 7.12.1981 al n.501, il sottoscritto
ha acquistato dall'Istituto Case Popolari di Brindisi
l'alloggio popolare sito nel Comune di Ostuni, alla
via F. Tamborrino n.12, già c.da Malandrino sn. lotto
VII° scala C, piano secondo, interno 6, composto di tre
vani utili ed accessori; oltre la quota e l'uso in
comune delle cose indivise; rilevato in catasto alla
partita 6346, foglio 89, particella 323/6;

che il sottoscritto acquirente si impegnava a pagare
il prezzo di vendita in L.1.653.750 in n.ro 36 rate
mensili costanti posticipati dello importo di li-
re 50.606 cadauna, da corrispondere entro il 1° e non
oltre il 5 giorno di ogni mese a partire dal dicembre
1981 a fine novembre 1984 ;

che con vaglia postale n.826 del 12.9.1984 ha finito
di pagare quanto dovuto dal sottoscritto; percui

nulla deve più a codesto Istituto :

TANTO PREMESSO

il sottoscritto Specchia Ferdinando ai sensi dello
art. 4) dei patti convenuti nel citato rogito Cafaro
30.11.1981, comunica ai sensi e con le modalità pre_
vista dall'art. 28 della Legge 8.8.1977 n. 513, che
intende alienare tale alloggio al prezzo di lire set_
~~tantasettemilioneinquecentomila (L. 77.500.000)~~

Codesto Istituto nei modo e termini di legge potrà
esercitare il diritto di prelazione.

Tanto comunica ad ogni effetto di legge.

Ostuni, 5 dicembre 1991

Specchia Ferdinando

5176

Ein Versäumnis

50.606 =

122

21/07/2013

1. D.C. Prof. Letter
Instituto a
In Alameda Ave. N.º 1000 (BR)

821911151

eseguito: *eseguito*

resident

0.7111

ਭਰਦੀ.

25

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
C 7

LE OFFICINE POSTALE

Bollo a data

N.....del bollettario ch 9

三

di un versamento

52.606 =

112

... sul C/C N. 410761

Intestato, a J. O. S. P. Neal, Esq., per
adornaciones y fardos (BR)
Devenish

BK117D151

eseguito da Dott. G. Rossi

residente in

11/11/11

CONCLUSIONS

268

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

4

Bollo a data

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 9016

Brindisi, lì 29 NOV. 1981

All. _____

- Al Notaio RENZO GATANO

Via De Carpentieri

B R I N D I S I

- Al Sig. PECCHIA FREDERICO

Via P. Tamburrini, 13

B R I N D I S I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare 7. s. in Ostuni..
lotto 7° - scala C - int. 6 - piano 2° - Via P. Tamburrini, n. 13..
Pagamento rateale - Art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457 -

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento dell'I.V.A. pari al 2% del prezzo di cessione. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli è tenuto a versare, a decorrere dall'11/11/1981 e fino a tutto il 31/10/1984, per complessive n. 36 rate mensili, la rata mensile anticipata di £. 50.506=, per pagamento rateale del prezzo di cessione dell'alloggio maggiorato degli interessi di legge del 5%, con versamento sul c/c postale n. 216721 intestato a I.A.C.P. - Servizio Cassa DD.PP. per Alienazione Stabili.

L'assegnatario è altresì tenuto a versare, dalla stessa data e fino alla costituzione del condominio, ai sensi delle disposizioni contrattuali una quota mensile provvisoria di complessive £. 14.457=, per spese generali, di amministrazione e manutenzione, nonché per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dallo Istituto sostenuta o da sostenerne per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale. Tale versamento dovrà essere effettuato su c/c postale n. 203729 intestato a I.A.C.P. - BRINDISI.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/raz

SPECCHIA FERDINANDO - OSTUNI - LOTTO 70 SC/C - 1476 -
VIA F. TAMBURINI, 13

ANTI ANNI DURA IL PIANO? 3
QUANTE RATE CI SONO OGNI ANNO? 1
Q AL'E' IL TASSO DI INTERESSE ANNUO? 5,00
CHE IMPORTO HA IL MUTUO ORIGINARIO? 1.653.750
QUAL'E' LA DATA DI ACCENSIONE? 1.11.81 - AL 31-10-84 (1-12-81 AL 30-11-84)
LE RATE SONO COSTANTI, E POSTICIP.? SI
TUTTI I DATI SONO ESATTI? (SI=SU, NO=S1)

RATA	IMPORIO-RAIA	QUOTA-INT.	QUOTA-CAP.	DEB-RESIDUO	DEB-ESTINIO	SCAD-RAIA
1 I	607.271 I	82.687 I	524.584 I	1.129.166 I	524.584 I	1 11 84
2 I	607.271 I	56.458 I	550.813 I	578.353 I	1.075.397 I	1 11 83
3 I	607.271 I	28.918 I	578.353 I	0 I	1.653.750 I	1 10 84
OTALE	1.821.813	168.063	1.653.750	0	1.653.750	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 8097

Brindisi, lì 14 OTT. 1981

- Al Sig. SPECCHIA Ferdinando

Via/~~Plaza~~ F. Tamburrino, 12

Lotto 7°, scala C, int. 6

OSTUNI

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in OSTUNI - Lotto 7° - Sca-
la C - int. 6 - piano 2° -

Assegnatario sig. SPECCHIA Ferdinando

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 29/5/1981 con la quale comunica che intende pagare ratealmente il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che la S.V. dovrà preventivamente versare, mediante un vaglia bancario non trasferibile intestato "Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi", la somma di £ i r e 33.075.- per IVA pari al 2% del prezzo di cessione.

Detto assegno sarà consegnato personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura. La S.V., dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30/9/1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31 Dicembre 1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n.27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

GR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari s.r.l. Speeheria Ferdinando
 72000 BRINDISI
 Cod. Fisc. 00081820742
 Via F. Tamburino 12
 Brindisi

quantità	descrizione	prezzo	imponibile 15 %	imponibile 2 %	imponibile
	Prezzo emersione alloggi popolare sito in Brindisi Golbette - viale C. - int. 6 Piano 1 ^a - Via Tamburino 12 Pagamento notale del prezzo con ammontamento a far date dell' 1/11/81			1653750	
fattura n. 133 " 5 11/81					
affidamenti Prot. N° 8097 del 14/10/81		imponib.		1653750	
		IVA		33075	
		totali		1686825	
importo fattura				1686825	



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia	Su. Suocero suocera
Mg. Moglie	Co. Cognato cognata
Ma. Marito	Zi. Zio o zia
Fg. Figlio o figlia	Cu. Cugino o cugina
Pa. Padre	No. Nonno o nonna
Ma. Madre	Afd. Affidato
Fr. Fratello	Afl. Affiliato
Sr. Sorella	Adt. Adottato
G. Genero	Cv. Convivente
Nu. Nuora	Ag. Aggregato
Np. Nipote	

CF. SPESCHIA Ferdinando

1913

N. Ostuni 30/8/1913 (1946 P.I.)

Donna. Spese. Bartolo

Gen. Giuseppe Giovanni

1908

Gen. Spese. (1914 P.I.)

Donna. Spese. Bartolo

Gen. Giuseppe Giovanni

1919

N. Spese. 19/3/1919 (1919 P.I.)

Donna. Spese. Bartolo

Gen. Giuseppe Giovanni

1919

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

29 OTT. 77 2329

Ostuni, li

Questo documento, peraltro, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi. Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.



No 5020

[Signature]
p. del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917





Oggetto: CONFERMA DOMANDA CESSIONE IN PROPRIETA'

D. LL'ALLOGGIO.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Io sottoscritto Specchia Ferdinando nato il
30-8-1913 in Ostuni ed ivi residente alla via Adv.F.
Tamburrino, 13 assegnatario di alloggio economico e
popolare in locazione semplice, sito in Ostuni come
sopra settimo lotto. *scala C.*

Avendo a suo tempo ^{presentato} domanda di riscatto,
confermo, ai sensi ed agli effetti della legge 8-8-
1977 n. 513 la predetta istanza.

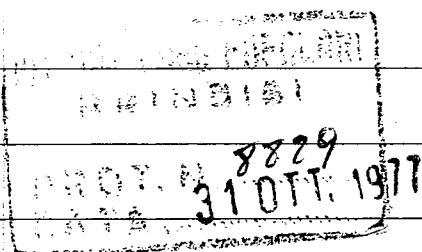
A tal fine allego:

- 1-Stato di famiglia;
- 2-Dichiarazione Uffici ~~de~~strittuale imposte Dirette
attestante il reddito familiare.

Con Osservanza

Ostuni, li 28-10-977

Specchia Ferdinando



My John Ruggie
HMP

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI
Oggetto: Riscatto casa popolare BRINDISI

Con riferimento alla Vostra del 13-5-81 Prot.4118 oggetto legge 5-8-78
n.457 art.52 riscatto alloggio sito in Ostuni 7. lotto via F.Tamburrino
n 12 scala C.Int.6 piano 2°

Il sottoscritto Specchia Ferdinando abitante in Ostuni alla via
Avv.F. Tamburrino, 12

CHIEDE

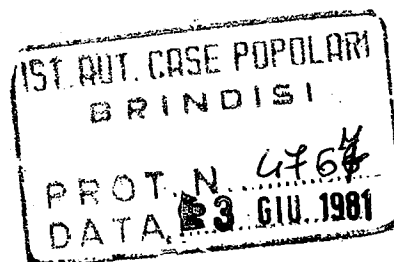
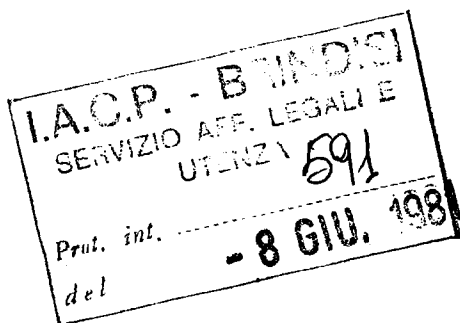
Il riscatto dell'alloggio occupato dal sottoscritto, effettuando
la somma di lire 1.653.750 in 3(Tre) anni.

Coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

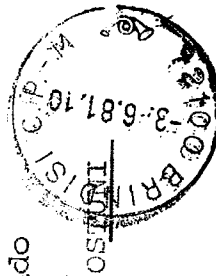
Specchia Ferdinando

Ostuni, 29-5-981





Litt. Specchia Ferdinando
via Avv. F. Tamburrino; 12



Raccomandata



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 448

Brindisi, lì 13 MAG. 1981

- Al Sig. SPECCHIA Ferdinando
Via F. Tamburrini, 12 - 7° lotto -
sc. C - int. 6
- O S T U N I -

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI - 7° lotto - Via F. Tam-
burrini, 12 - scala C - int. 6 - piano 2° -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.653.750.= (diconsi lire Unmilionesecicentocinquantatre milasettecentocinquanta.===), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



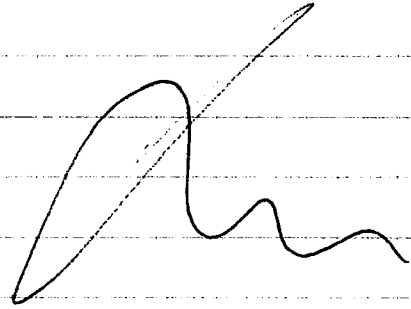
IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4831
DATA 17 GIU. 1970

Spett.le Istituto Aut. Case Popolari
Brindisi

Il sott. Sperefca Gandimando, abitante
in Via F. Tammurci, Ostia, fa presente
di non aver visto nulla del giorno
14-10-1968 - ma di voler considerare
ritorno per il meno lo della stipula
del contratto di compravendita ha perso
la somma di lire 500.000# ed il resto
ripagato in anni 5 - pagando mensili

Con
Sperefca Gandimando

Ostia, 17-6-1970



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

2 DIC. 1968

Prot. N. 9874

BRINDISI

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. LAPECCIA Pashman Sh

760A-C.P. Scler C/6

VIA F. TALLARINI, 12

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

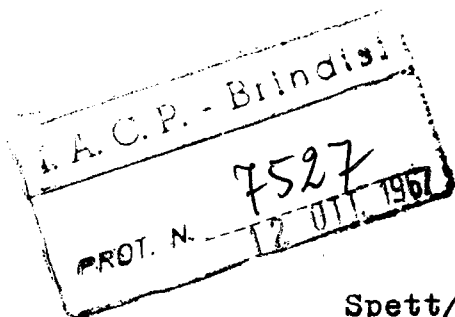
Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====





Spett/le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
BRINDISI

Con riferimento alla V/s del 7-10-1967-Prot.7136-Oggetto:D.P.R.27-4-962-n.231-;comunico di voler riscattare l'appartamento da me abitato di proprietà di codesto Istituto,in via Avv.F.Tamburini 12-Settimo lotto scala C/6 in Ostuni(Br).

Chiedo n.6(Sei)anni di tempo,per il pagamento del valore totale stabilito da codesto Istituto.

Ostuni,li 11-10-967-

Con Osservanza

(Specchia Ferdinando)

Specchia Ferdinando

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N

136

Brindisi, lì

27 OTT. 1967

AL SIG. SPECIATA Ferdinando

RACCOMANDATA R.R.

7 Letto (P. 16) C/6 - Via Tamburini, 12

OJUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OJUNI Letto 7 scala C/6
Via Tamburini 12 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
1.653.750 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

A.C.I. - Brindisi
4136
PROT. N.
28 SET. 1967

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto Specchia Ferdinando, nato a Ostuni (Br), il 30-8-1913-inquilino di un appartamento di codesto Spett/le Ente in Ostuni alla via Avv. F. Tamburini 12- 7° lotto, presenta domanda chiedendo il riscatto dell'appartamento abitato dal sottoscritto, in virtù delle disposizioni vigenti.

Allega alla presente assegno di lire 5000-n. 0795510 del Banco di Nazionale
del Lavoro-

Per l'occasione porge Distinti Ossequi.

(Specchia Ferdinando)

Specchia

Ostuni, li 27-9-967-

Lotto 7
562 c/6
OSTUNI

RA
38/31